



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

Dipartimento
di **MANAGEMENT**

19 gennaio 2024
ore 15.30 – 18.30

Università degli Studi di Verona – Polo Santa Marta
aula SMT.06 - via Cantarane, 24

Convegno

PROFIT – NO PROFIT – B/CORP

Introducono e moderano
Prof. Federico Testa e Avv. Giovanni Maccagnani

Relatori

- **Marco Frey**, Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese presso la Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa: **“Da Shareholder a Stakeholder, il business che cambierà il mondo”**
- **Cristiano Casalini**, Notaio in Verona: **“Società Benefit e B-Corp tra presente e futuro”**
- **Giorgio Mion**, Professore associato di Economia aziendale presso l'Università degli Studi di Verona: **“Il Bilancio di Sostenibilità”**

Esperienze sul territorio

- **Michele Bauli**, Presidente Bauli Spa
- **Giulio Pedrollo**, Amministratore Delegato Pedrollo Group
- **Flavio Piva**, Presidente BCC di Verona e Vicenza
- **Marco Carletto**, Amministratore Delegato Calzedonia Holding Spa

La partecipazione all'evento, gratuita e fino a esaurimento posti, potrà avvenire, entro il 17.01.2024, tramite mail alla segreteria organizzativa: studiomaccagnani@gmail.com

agsm aim

 **BCC VERONA E VICENZA**
GRUPPO BCC ICCREA

notaio Cristiano Casalini

Verona 19 gennaio 2024

**Società Benefit e B-Corp
tra presente e futuro**

L. 28.12.2015 n. 208 art. 1 commi 376 e ss. (primato italiano in Europa) introduce la **Società Benefit (SB)**

la SB è una società che **oltre al tradizionale scopo di lucro (o mutualistico se coop.)** **persegue una o più finalità di beneficio comune** «*generale*» \Rightarrow **opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse (c.d. *stakeholders*)**

Peculiarità della propria attività economica \Rightarrow viene incontro alle istanze sociali in generale e anche a quelle del terzo settore in particolare, rilanciando il no-profit (da qui la innovativa definizione di «quarto settore» ove appunto convivono profit e no-profit)

finalità di «beneficio comune» specifica \Rightarrow perseguimento di uno o più effetti positivi o riduzione di effetti negativi su una o più delle sopra indicate categorie quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, PA e società civile

Società benefit in Italia 3.619 (tra queste aziende come Eni gas e luce ora Plenitude partecipata pubblica e 1^a quotata nel mercato azionario principale, Danone, Eolo, Illycaffè, Alessi, Sammontana, Olivetti, Lanificio Reda, Freebly 1^a studio avvocati SB, Gruppo Tea servizi pubblici essenziali MN, ecc.).

nel territorio veronese 70 così suddivise per forma giuridica:

61 società a responsabilità limitata

5 società per azioni

1 società a responsabilità limitata con unico socio

1 società per azioni con unico socio

1 società cooperativa

1 società in accomandita semplice

N.B. dati al 31.12.2023 ma il censimento non è facile (non esiste apposita sezione dedicata nel R.I.). Cmq crescita costante, con boom in periodo Covid: dopo la rivoluzione agricola e quella industriale è la sostenibilità il driver di sviluppo dei prossimi decenni

Peculiarità

- a) Denominazione (o ragione sociale)
- b) Bipartizione oggetto sociale e duplice *corporate purpose* (scopo di lucro e finalità ideale)
- c) Gestione sociale, obblighi amministratori, responsabilità ampliata?
- d) Trasparenza
- e) Sanzioni

distinzioni

B-Corp conserva la propria essenza di for-profit ma si impegna a mantenere standard di riferimento per i profili di impatto sociale ed ambientale, di responsabilità e trasparenza. Lo status è privatamente riconosciuto da un ente no-profit americano, BLab, a seguito di un percorso di valutazione denominato *Benefict Impact Assessment* (facoltativa sottoposizione ad un sistema privato di valutazione) una sorta di *rating* <https://bcorporation.eu/become-a-b-corp/b-impact-assessment/>
Valenza in ambito internazionale - Validità limitata nel tempo (rinnovabile)

Benefit Corporation (Società Benefit) quelle definite da art. 1, commi 376-384, L. 208/2015; società in cui per previsione statutaria (oggetto sociale) la società stessa e i suoi amministratori sono legalmente tenuti a finalizzare lo svolgimento dell'attività economica non solo allo scopo di lucro ma anche a *finalità altruistiche* di «beneficio comune»
Società di diritto italiano - Nessun limite temporale

Figure diverse: **imprese sociali**, **ETS**, **SIAMS** (start-up innovative a vocazione sociale, ma enti lucrativi), **imprese culturali e creative**



SB

BCorp

SB BCorp

Esempi di specifiche finalità di beneficio comune

- Promozione e diffusione di modelli e sistemi economico-sociali a prova di futuro, in particolare il modello B Corp e la forma giuridica di Società Benefit in diversi settori economici italiani (NATIVA S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT)
- Manutenzione e cura di almeno un giardino comunale sito nel territorio del Comune ove ha sede la società, scelto dalla stessa società previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale
- Portare arte e poesia nella produzione industriale, soddisfare i bisogni culturali dei propri clienti, favorire una maggiore attenzione ai valori estetici, etici e culturali degli oggetti da parte della società dei consumi...

Alcuni esempi di tecnica redazionale in base alla specifica attività svolta

i) nel **settore agricolo** viene posta maggiore attenzione al consumo dell'acqua, alla valorizzazione dei prodotti locali e al rispetto dell'ambiente; ii) nel **settore della cosmesi** si attua preferenza per prodotti naturali; iii) nel **settore scolastico e di formazione** si persegue la finalità ulteriore di educare i giovani svantaggiati; iv) nel **settore dello smaltimento di rifiuti** si presta attenzione all'ulteriore riciclo degli stessi; v) nel **settore delle costruzioni** viene inserita la specifica finalità di riqualificare i siti dismessi; vi) nel campo dell'**informatica** le società si ripropongono di ridurre gli sprechi, e quindi l'inquinamento (anche tramite la riduzione di emissioni di carbonio) e di fare uso di energia rinnovabile; vii) le **imprese di pulizie** si impegnano a ridurre il consumo di acqua e di energia elettrica e ad impiegare prodotti naturali; viii) nel campo delle **trasmissioni televisive** ci si impegna a consentire gratuitamente la diffusione di comunicazioni da parte di soggetti pubblici preposti e rivolte ai cittadini in caso di calamità naturali o emergenze; ix) nel campo della **ristorazione** ci si impegna a devolvere le rimanenze a soggetti svantaggiati; x) nel settore dei **trasporti** sono previsti impegni nella commercializzazione di mezzi di trasporto innovativi per la mobilità sostenibile; xi) nel campo del **turismo** è previsto l'impegno nel non effettuare alcuna discriminazione; xii) l'**industria dolciaria** si propone la stipula di convenzioni con scuole tecniche e professionali del territorio per ospitare stage, tirocini, docenze specialistiche al fine di massimizzare le conoscenze acquisite nel percorso di studio e valorizzare e responsabilizzare i giovani agevolandone l'inserimento nel mondo del lavoro; ecc...

La SB non è un tipo sociale autonomo (ma un modello)

difatti il legislatore:

- ✓ indica le «finalità» perseguite da una società di cui al Libro V, titoli V e VI, del c.c., quindi già appartenente ad una tipologia
 - ✓ richiama espressamente il «rispetto della relativa disciplina»
 - ✓ dispone che il passaggio a SB si attui attraverso «modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società» e, quindi, tecnicamente non trasformazione ma ampliamento dello scopo
- quindi assunzione veste di SB o in fase genetica (costituzione) o durante la vita della società (modifica patti sociali/atto costitutivo/statuto)

L'oggetto sociale: le finalità specifiche di beneficio comune da perseguire vanno indicate specificatamente nell'oggetto sociale della SB e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto

La **denominazione sociale:** mera facoltatività, circostanza che potrebbe determinare difficoltà per i consumatori nel riconoscere le SB dalle società tradizionali (con possibili SB occulte o apparenti)

Le **modifiche statutarie:** il passaggio da società tradizionale a SB non si connota come trasformazione in senso tecnico ma ha luogo attraverso una modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto

il che comporta stabilire se l'inclusione di tale previsione, successiva alla costituzione della società, comporti il riconoscimento del **diritto di recesso** in capo ai soci non consenzienti alla modificazione e valutare (se risposta affermativa) le conseguenze patrimoniali

I doveri e le responsabilità degli amministratori

Il bilanciamento delle finalità: la SB è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi degli *stakeholders*. Relazione diretta tra previsione statutaria e ambito di discrezionalità (tanto più è individuato il beneficio comune e declinato in dettaglio quanto più gli amministratori saranno vincolati a seguire quelle indicazioni).

Inosservanza obblighi = inadempimento doveri di legge e statuari = responsabilità amministratori

Rimane sostanzialmente invariato il principio dell'autonomia gestoria o la c.d. **regola del giudizio imprenditoriale** (*business judgment rule*); ai parametri di diligenza, lealtà e correttezza, si aggiunge il rispetto del canone di una gestione equilibrata degli opposti interessi (di cui peraltro vi è esempio negli artt. 2497 e ss c.c.)

«Benefit Director» o «Responsabile d'impatto»

La legge dispone che la SB individui il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune ma non precisa né chi debba essere tale soggetto (amministratore, direttore generale, socio, dirigente, consulente esterno; da escludere Sindaco o Revisore) e quali siano i requisiti necessari per ricoprire tale carica, né individua nel dettaglio quali siano i compiti spettanti a tale soggetto (quindi ampia autonomia statutaria)

La trasparenza

Il c.d. «benefit report» (relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune); descrizione obiettivi e risultati conseguiti + valutazione dell'impatto generato (utilizzando lo standard di valutazione esterno All. 4, comprendente le aree di valutazione di cui All. 5) + descrizione futuri obiettivi. (Pubblicità della relazione annuale su sito internet e nel R.I. quale allegato al bilancio)

Es: la *mission* di NovateK Srl SB mediante applicazione di un corretto APPROCCIO OLISTICO e lo sviluppo di impatto in collaborazione con Nativa Srl SB per l'ottenimento della certificazione B Corp (*Benefit Impact Assessment*)

certamente per Organo di Controllo aumentano funzioni e responsabilità: vigilanza ai sensi art. 2403 c.c. (o 2477 c.c.) + verifica correttezza operato amministratori per operare bilanciamento interessi

Perché ricorrere alla Società Benefit?

- ❖ Per accrescere presso la propria comunità la affidabilità della società, attribuendole una sorta di patentino etico virtuoso (*ESG compliant*)
- ❖ Perché la sostenibilità rappresenta un pilastro identitario (in primis nei settori moda e beauty) o una direttrice di crescita per moltissime imprese (finalità duale massimizzazione profitto e beneficio comune)
- ❖ Per ottenere un vantaggio competitivo (regolare) in chiave concorrenziale
- ❖ Per acquisire maggior forza attrattiva nei confronti di investitori, finanziatori, consumatori (anche perché la relazione annuale favorisce la *due diligence* degli investitori)
- ❖ Perché possono concretamente misurarsi gli IMPATTI ESG che l'attività produce nella comunità e nel territorio
- ❖ Perché le imprese attente alla sostenibilità ambientale e sociale hanno positivi ritorni degli investimenti e attraggono talenti; se quotate, le loro azioni sono meno volatili e gli investimenti meno rischiosi
- ❖ Per il bisogno di riscattarsi dopo un fatto increscioso/negativo dal punto di vista reputazionale

Denominazione sociale e labeling, tra marketing reputazionale e alterazione delle dinamiche commerciali

Le sanzioni e le competenze dell'AGCM

La disciplina e le sanzioni applicabili sono quelle previste in tema di pubblicità ingannevole e di tutela del consumatore, in particolare le disposizioni in tema di pratiche commerciali scorrette («BENEFIT WASHING» 😊 e «GREENHUSHING»).

Possibili nuovi fattori di rischio e nuove modalità nella commissione di reati ex D.Lgs. n. 231/2001

Disciplina fiscale (solo credito d'imposta 50% costi costituzione o «trasformazione» d.l. 19.5.2020 n. 34, articolo 38-ter ... termine scaduto).

Una scelta consapevole: scoraggiare condotte abusive finalizzate unicamente all'intento di conseguire un regime fiscale più favorevole

Deduzione dei costi e oneri riferiti od orientati alle finalità di beneficio comune: sì, in quanto si devono ritenere inerenti (e quindi deducibili)

INDICAZIONI DI LETTURA

- C. ANGELICI, *Società Benefit*, in *Orizzonti del Dir. Comm.*, 2017, II
- ASSONIME, *La Disciplina delle Società Benefit*, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016
- C. BAUCO, G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, *Le Società Benefit: qualificazione giuridica e spunti innovativi*, Documenti di Ricerca, Fondazione Nazionale Commercialisti, 2017
- M. BIANCHINI, C. SERTOLI, *Una ricerca Assonime sulle società benefit. Dati empirici, prassi statutaria e prospettive*, in *Analisi Giuridica dell'economia*, 2018, 201
- P. BUTTURINI, *La relazione annuale della società benefit nel sistema del bilancio di esercizio*, in *Giur. Comm.*, 2020, 572
- S. CORSO, *Le Società Benefit nell'ordinamento italiano: una nuova "qualifica" tra profit e non-profit*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2016, 995
- P. GUIDA, *La evoluzione normativa in tema no-profit: la "società benefit"*, in *Notariato*, 2023, 6, 623
- A. LUPOI, *L'attività delle "Società Benefit"*, in *Riv. Not.*, 2016, 811
- G. MARASÀ, *Imprese Sociali, altri Enti del Terzo Settore, Società Benefit*, Torino, 2019
- P. MONTALENTI, *L'interesse sociale: una sintesi*, in *Riv. Società*, 2018, 303
- S. PRATAVIERA, *Società Benefit e responsabilità degli amministratori*, in *Riv. Soc.*, 2018, 200
- G.A. RESCIO, *L'oggetto della società benefit*, in *Riv. dir. civ.*, 2022, 3, 462
- M.C. RIZZO (a cura di), *La società benefit*, Quaderno n. 83 ODCEC Milano, SAF Scuola di Alta Formazione Luigi Martino
- M. STELLA RICHTER JR., *Società Benefit e Società non Benefit*, In DE DONNO, B., VENTURA, L., (a cura di), *Dalla Benefit Corporation alla Società Benefit*, Bari, 2018
- M. STELLA RICHTER JR., M.L. PASSADOR, C. SERTOLI, *Tendenze e prospettive delle società benefit*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2022, 213
- U. TOMBARI, *Lo «scopo della società»: significati e problemi di una categoria giuridica*, in *Riv. Soc.*, 2023, II-III, 338
- G. ZANARONE, *La S.R.L. a vent'anni dalla riforma del diritto societario*, Milano, 2023

Ringrazio
della cortese attenzione

c.casalini@veronanotai.it

www.veronanotai.it